INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI AGROINDUSTRIA E DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA

Art. 2

Contratti di lavoro autonomo degli enti di ricerca nel settore agricolo

Per gli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorizzazione alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 122 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto dei vincoli statuiti dal medesimo comma 122.

Versione in vigore dal 4 novembre 2005, non più in vigore dal 3 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di agroindustria e di ricerca e sperimentazione in agricoltura
Estremi	Decreto-legge 3 novembre 2005, n. 224
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-agroindustria-e-di-ricerca-e/art-2-contratti-di-lavoro-autonomo-degli-enti-di-ricerca-nel-settore/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it